

---

## Se una Banca cooperativa possa incorporarne una esistente in forma di Società per azioni

1. – Per banche cooperative si devono intendere sia le banche popolari, che sono assoggettate alla speciale disciplina degli artt. 29-32 del t.u. 1993 n. 385, sia quelle regolate dagli artt. 33-37 della stessa legge bancaria. Entrambe queste banche hanno in comune il voto capitaro dei soci, la clausola di gradimento e il limite del loro possesso azionario.

Le banche popolari, nel nostro paese ebbero per pioniere Luigi Luzzati ed hanno in genere dimensioni più importanti di quelle a credito cooperativo.

All'estero esse sono diffuse in vari paesi, quali la Germania, la Francia e perfino il Canada e il Marocco.

Esse sono riunite nella Confederation du Crédit Populaire, che ha la sua sede a Parigi.

Le banche di credito cooperativo sono disciplinate dagli artt. 33-37 del t.u. indicato e si distinguono da quelle «popolari» perché oltre alle precedenti caratteristiche, esse devono destinare una ragguardevole quota di utili netti annuali a fondi mutualistici.

Esse in genere sono di minori dimensioni rispetto alle prime e sono particolarmente diffuse nei paesi austro-tedeschi.

La indicazione di «banca popolare» nella ragione sociale non è sempre sinonimo di banca popolare cooperativa, regolata dagli artt. 29/32 del t.u. 1993, perché a volte ciò costituisce solo il marchio e distingue la sua origine storica, perché nel tempo si è trasformata da cooperativa in società per azioni.

Codeste banche sono, a tutti gli effetti, assoggettate alla disciplina codicistica degli artt. 23-25, 24-57 cod. civ. e non hanno a che fare con le precedenti e le loro limitazioni.

Il problema di cui ci occupiamo è se una banca popolare, vera e propria, possa incorporarne una che abbia invece forma e la struttura giuridica di società per azioni.

Al tempo dell'anteriore normativa, il problema non era disciplinato dalla legge del tempo che non conteneva alcuna limitazione o divieto in tal senso.

Nel senso contrario, al tempo della legge 127/1971 di una incorporazione di una Banca, costituita in forma di società per azioni in una Banca popolare cooperativa si erano pronunciati OPPO, *Scritti giuridici*, II, Padova, 1994; GALGANO, *Le società*, p. 474; MARASÀ, in *Banca e borsa*, 1997, I, 2503; SERRA, *La trasformazione e la fusione delle società*, in *Trattato* diretto dal Rescigno, Torino, 1985, XVII, p. 315; TANTINI, *Trasformazione e fusione delle società*, in *Trattato* diretto da Galgano; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, 1955, p. 543; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1995, p. 805. Invece nel senso che la incorporazione dovesse essere deliberata all'unanimità dai soci: COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1994, p. 866; CABRAS, *Le trasformazioni*, in *Trattato delle società per azioni* di Colombo e Portale, Torino, vol. VII, p. 147.

La giurisprudenza di merito oscillava tra il diniego assoluto (Tribunale Napoli, 17 luglio 1989, in *Rep. Foro it.*, 90, *Società*, 898) e la necessità del consenso di tutti i soci (Tribunale Verona, 11 giugno 1985, in *Foro it.*, 1986, n. 2316).

In assenza di una disposizione di legge contraria anni fa si sono avuti alcuni esempi di incorporazione di Banche per azioni in Popolari cooperative. Tali sono stati quelli della soc. per az. Credito Varesino già appartenenti al gruppo Ambrosiano-Calvi nella Popolare di Bergamo o della soc. per az. Industria Gallaratese nella Banca Popolare di Lodi.

2. – Questa ultima incorporazione che si è verificata l'8 giugno 1992 sotto l'impero della legge 127/1971, fu giudicata ammissibile, malgrado l'orientamento contrario della dottrina e giurisprudenza della suprema Corte di cassazione nella sua sentenza 14 luglio 1997 n. 6349, in *Foro it.*, 1998, I, 558.

Tuttavia la sentenza nella sua motivazione al punto 3.2 pag. 561 ha precisato che la massima si riferiva esclusivamente al caso di specie in quanto esso si era verificato sotto l'impero della vecchia legge 127/71, che nulla disponeva e non si applicava perciò ai casi verificatisi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 31, t.u. 385/93.

La motivazione infatti della decisione indicata, di fronte al richiamo dei ricorrenti alla dottrina e alla giurisprudenza di merito formatasi sotto l'impero della precedente legge nonché all'art. 31 del t.u. 385/93, che si voleva avesse il significato di una interpretazione autentica della precedente normativa, ha rifiutato l'applicabilità retroattiva dell'art. 31 della nuova legge bancaria.

La decisione ha quindi ribadito la piena applicabilità in tutto il suo rigore dell'art. 331 cit. successivamente alla entrata in vigore della nuova legge.

Essa infatti ha testualmente scritto: «la verifica della legittimità e quindi della validità della delibera di incorporazione deve essere effettuata con riferimento alle norme vigenti nel momento in cui è stata adottata (8 giugno 1992) e pertanto non possono, a tal fine assumere rilievo disposizione emanante in epoca successiva (come quelle del d.l. 14 dicembre 1992 n. 481 e del d.l. 1° settembre 1993 n. 305)».

In definitiva la decisione della suprema Corte ribadiva che il proprio *dictum* era regolato dal criterio *tempus regit actum* e perciò la legge 385/93 si applicava solo a far tempo dalla sua entrata in vigore. Essa riaffermava che non è ipotizzabile una incorporazione di una banca esistente in società per azioni in una popolare cooperativa.

A non diversa conclusione si deve pervenire nell'ottica della riforma del diritto societario.

L'art. 9 delle norme di attuazione e transitorie, comma B N, dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29-30 settembre 2002 sulla riforma del diritto societario recita all'art. 223 *terdecies* «alle banche popolari e i consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega».

Il problema avrebbe forse potuto porsi in modo diverso, se fosse stata adottata per le banche popolari una disciplina diversa che avesse accolto per esse lo statuto di società per azioni di diritto speciale, con una norma diversa da quella in essere.